



Il rapporto tra la pratica forense ed il tirocinio presso gli uffici giudiziari

Il consiglio dell'Ordine di Brescia nella riunione del 20 marzo 2017 ha deliberato le seguenti disposizioni relative alla validità, anche ai fini della pratica forense, del tirocinio svolto presso un ufficio giudiziario come previsto dall'art.73 d.l. n. 69/2013 convertito nella legge n. 98/2013.

- Con decreto del ministro della giustizia n. 58 del 17 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2 maggio 2016 e pertanto entrato in vigore il 17 maggio 2016, è stato emanato il regolamento che disciplina il tirocinio del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari e la sua validità ai fini della pratica.

- In tale regolamento è stabilito che, ai fini della validità per la pratica, l'ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario debba essere richiesta da chi sia già iscritto nel registro dei praticanti avvocati ed abbia già svolto un periodo di pratica forense per almeno un semestre (art. 2 del regolamento).

- E' inoltre stabilito che il tirocinio può essere svolto solo presso uno degli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale in cui ha sede l'ordine forense al quale sia iscritto il praticante (art. 2 del regolamento) e che il tirocinio presso gli uffici giudiziari anche ai fini della pratica non possa avere una durata superiore a 12 mesi (art. 5 del regolamento).

- Tra le varie disposizioni è anche stabilito che durante il tirocinio il praticante avvocato può continuare a frequentare lo studio professionale di un avvocato iscritto all'ordine, che in ogni caso il praticante nell'ufficio giudiziario *“non può avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi o di cui sia parte un soggetto che negli ultimi tre anni è stato assistito da un avvocato che compone lo studio legale che il praticante avvocato continua a frequentare o presso il quale ha svolto il tirocinio”*, che *“durante lo svolgimento del tirocinio il praticante avvocato non può rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario né assumere dalle medesime parti un qualsiasi incarico professionale”* (art. 8, 5° comma del regolamento), che ha *“obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività”* (art. 8, 7° comma del regolamento), che il tirocinio non può essere svolto *“presso l'ufficio giudiziario innanzi al quale il praticante avvocato esercita attività professionale”* (art. 8, 8° comma del regolamento).

- Il praticante avvocato, al termine del periodo di 12 mesi del tirocinio presso l'ufficio giudiziario valido per la pratica forense, deve redigere *“una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo alle udienze a cui ha assistito, ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività di cancelleria cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante”*, il magistrato affidatario deve sottoscrivere tale relazione, *“attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo”*, e la relazione *“corredata con la predetta attestazione”* deve essere poi trasmessa *“a cura dell'ufficio al consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale è iscritto il praticante avvocato”* (art. 8, 12° e 13° commi del regolamento).



- Pertanto dal giorno 17 maggio 2016, ai fini della pratica di avvocato, potrà avere rilevanza il tirocinio per 12 mesi presso un ufficio giudiziario solo qualora questo sia stato svolto da chi era già iscritto nel registro dei praticanti avvocati e solo qualora sia stato preceduto da un semestre di pratica presso un avvocato.

- Il consiglio dell'Ordine, rilevato che il decreto ministeriale non può essere applicato ai tirocini presso gli uffici giudiziari iniziati prima della sua entrata in vigore, ritiene inoltre che il tirocinio presso gli uffici giudiziari possa avere validità, ai fini di 12 mesi di pratica forense, se compiuto per 18 mesi e svolto per un semestre contemporaneamente alla pratica forense o immediatamente preceduto o seguito da un semestre di pratica forense.

- I praticanti, che abbiano iniziato il tirocinio presso un ufficio giudiziario prima del 17 maggio 2016, sono tenuti comunque ad osservare le norme di comportamento in precedenza indicate, poiché conformi ai doveri di lealtà e correttezza, e sono tenuti a presentare alla fine dei 18 mesi di tirocinio presso l'ufficio giudiziario la relazione sull'attività svolta durante tale tirocinio, corredata dall'attestazione del magistrato affidatario.

- Con riferimento poi a coloro che, pur dopo l'entrata in vigore il giorno 17 maggio 2016 del decreto ministeriale n. 58 del 17 marzo 2016, abbiano iniziato il tirocinio presso un ufficio giudiziario senza essere già iscritti nel registro dei praticanti avvocati o, pur essendo iscritti in tale registro, senza avere già svolto un semestre di pratica forense, il consiglio dell'Ordine ritiene che per tali persone il tirocinio di 12 mesi presso un ufficio giudiziario non possa avere alcun effetto ai fini della pratica forense.

- Il consiglio dell'Ordine, tuttavia, ritiene che per tali persone sia pur sempre possibile svolgere nel medesimo periodo sia la pratica per l'accesso alla professione forense, sia il tirocinio presso un ufficio giudiziario, in conformità a quanto espressamente previsto dall'art. 3, 5° comma, del decreto ministeriale n. 70 del 17 marzo 2016 con il quale è stato emanato il regolamento per la pratica forense, purché lo svolgimento della pratica forense abbia la durata di almeno 18 mesi e siano osservate le prescrizioni di tale regolamento, tra le quali quelle relative alla presenza presso lo studio legale o all'attività sotto la diretta supervisione dell'avvocato per almeno 20 ore settimanali ed all'assistenza ad almeno 20 udienze ogni semestre.

- Anche i praticanti, che abbiano iniziato il tirocinio presso un ufficio giudiziario dopo il 17 maggio 2016, sono tenuti comunque ad osservare nello svolgimento di tale tirocinio le norme di comportamento in precedenza indicate, poiché conformi ai doveri di lealtà e correttezza.

Per tali considerazioni il consiglio dell'Ordine delibera quanto segue:

a) dal giorno 17 maggio 2016 il tirocinio per 12 mesi presso un ufficio giudiziario può sostituire lo svolgimento della pratica per l'accesso alla professione forense per due semestri, solo se svolto da chi sia già iscritto nel registro dei praticanti avvocati ed abbia inoltre già compiuto la pratica forense per almeno un semestre;



b) il tirocinio presso un ufficio giudiziario iniziato prima del 17 maggio 2016 può avere validità, ai fini di 12 mesi di pratica, se compiuto per 18 mesi e svolto per un semestre contemporaneamente alla pratica forense o immediatamente preceduto o seguito da un semestre di pratica forense;

c) coloro che pur dopo il giorno 17 maggio 2016 abbiano iniziato il tirocinio presso un ufficio giudiziario, senza essere già iscritti nel registro dei praticanti avvocati o, pur essendo già iscritti, senza aver prima svolto un semestre di pratica forense, non potranno utilizzare ai fini della pratica forense il periodo di tirocinio svolto presso un ufficio giudiziario;

tali persone potranno svolgere anche contemporaneamente sia il tirocinio presso un ufficio giudiziario, sia la pratica forense;

il loro tirocinio presso l'ufficio giudiziario non potrà sostituire in alcun modo la pratica forense e questa sarà validamente svolta solo qualora abbia l'effettiva durata di almeno 18 mesi e sia compiuta nella osservanza di tutte le prescrizioni previste dal relativo regolamento emanato dal decreto ministeriale n. 70/2016, tra le quali quelle relative alla presenza presso lo studio legale o all'attività sotto la diretta supervisione dell'avvocato per almeno 20 ore settimanali e l'assistenza ad almeno 20 udienze ogni semestre.